

## **INAIL: COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA DAL 30 APRILE 2013**

L'INAIL, con la circolare 11 aprile 2013 n. 19, ha previsto l'elenco delle comunicazioni che dal 30 aprile 2013, devono essere effettuate con l'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche.

Le denunce che da tale data devono essere effettuate esclusivamente in via telematica tramite il servizio "Variazione ditta", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali di accesso ai servizi attivi, in [www.inail.it](http://www.inail.it) - Punto cliente, riguardano in particolare:

- denuncia di una nuova sede dei lavori (apertura nuova Pat e relative polizze dipendenti e/o artigiani, quadri B, V4, V5, V6, O, O2, P) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- cessazione di una sede dei lavori (chiusura Pat e cessazione relative polizze) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione attività nuova lavorazione polizza dipendenti e dati retributivi (nuovo rischio, quadri V4 e V5);
- cessazione di una polizza dipendenti (cessazione rischio);
- cessazione polizza dipendenti ditta artigiana;
- nuovo soggetto artigiano dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni (variazione polizza artigiani, quadro V6);
- cessazione soggetto assicurato artigiano (variazione polizza artigiani, quadro V6);
- nuova lavorazione assicurazione artigiani dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni (nuovo rischio polizza artigiani, quadro V6);
- variazione incidenza rischi assicurati polizza artigiani (incidenza lavorazioni, quadro V6);
- variazione ragione sociale (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione sede legale (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione legale rappresentante (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione soggetto delegato art. 14 Tu (quadro V2) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione indirizzo sede dei lavori Pat (quadro V3) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione rischio silicosi/asbestosi e dati retributivi (quadro O, O2);
- variazione dati anagrafici e classificativi soci e familiari non artigiani (quadro P).

---

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it).

Brescia, 26 aprile 2013